7 maggio 2020

LIBRO IV   
LIBRO QUARTO   
OTTEMPERANZA E RITI SPECIALI  
TITOLO I   
Titolo I   
Giudizio di ottemperanza   
  
Articolo 112

**Disposizioni generali sul giudizio di ottemperanza**

Art. 112

1. I provvedimenti del giudice amministrativo devono essere eseguiti dalla pubblica amministrazione e dalle altre parti.

2. L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione:

a) delle sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato;

b) delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo;

c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato;

d) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati per i quali non sia previsto il rimedio dell'ottemperanza, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi alla decisione;

e) dei lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.

3. Può essere proposta, anche in unico grado dinanzi al giudice dell'ottemperanza, azione di condanna al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza, nonchè azione di risarcimento dei danni connessi all'impossibilità o comunque alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato o alla sua violazione o elusione (1).

[4. Nel processo di ottemperanza può essere altresi' proposta la connessa domanda risarcitoria di cui all'[articolo 30, comma 5](#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=1804510&idUnitaDoc=5595280&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Normativa), nel termine ivi stabilito. In tal caso il giudizio di ottemperanza si svolge nelle forme, nei modi e nei termini del processo ordinario.] (2)

5. Il ricorso di cui al presente articolo può essere proposto anche al fine di ottenere chiarimenti in ordine alle modalità di ottemperanza.

(1) Comma sostituito dall'[articolo 1, comma 1, lettera cc), numero 1), del D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 195](#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=1804615&idUnitaDoc=5597810&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Normativa).

(2) Comma soppresso dall'[articolo 1, comma 1, lettera cc), numero 2), del D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 195](#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=1804615&idUnitaDoc=5597810&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Normativa).

Articolo 113

**Giudice dell'ottemperanza**

Art. 113

1. Il ricorso si propone, nel caso di cui all'[articolo 112, comma 2, lettere a) e b)](#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=1804510&idUnitaDoc=5595280&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Normativa), al giudice che ha emesso il provvedimento della cui ottemperanza si tratta; la competenza è del tribunale amministrativo regionale anche per i suoi provvedimenti confermati in appello con motivazione che abbia lo stesso contenuto dispositivo e conformativo dei provvedimenti di primo grado.

2. Nei casi di cui all'[articolo 112, comma 2, lettere c), d) ed e)](#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=1804510&idUnitaDoc=5595280&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Normativa), il ricorso si propone al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di cui è chiesta l'ottemperanza.

Articolo 114

**Procedimento**

Art. 114

1. L'azione si propone, anche senza previa diffida, con ricorso notificato alla pubblica amministrazione e a tutte le altre parti del giudizio definito dalla sentenza o dal lodo della cui ottemperanza si tratta; l'azione si prescrive con il decorso di dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza.

2. Unitamente al ricorso è depositato in copia autentica il provvedimento di cui si chiede l'ottemperanza, con l'eventuale prova del suo passaggio in giudicato (1).

3. Il giudice decide con sentenza in forma semplificata.

4. Il giudice, in caso di accoglimento del ricorso:

a) ordina l'ottemperanza, prescrivendo le relative modalità, anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo o l'emanazione dello stesso in luogo dell'amministrazione;

b) dichiara nulli gli eventuali atti in violazione o elusione del giudicato;

c) nel caso di ottemperanza di sentenze non passate in giudicato o di altri provvedimenti, determina le modalità esecutive, considerando inefficaci gli atti emessi in violazione o elusione e provvede di conseguenza, tenendo conto degli effetti che ne derivano;

d) nomina, ove occorra, un commissario ad acta;

e) salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; tale statuizione costituisce titolo esecutivo. Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora di cui al primo periodo decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza; detta penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali (2).

5. Se è chiesta l'esecuzione di un'ordinanza il giudice provvede con ordinanza.

6. Il giudice conosce di tutte le questioni relative all'ottemperanza, nonchè, tra le parti nei cui confronti si è formato il giudicato, di quelle inerenti agli atti del commissario ad acta. Avverso gli atti del commissario ad acta le stesse parti possono proporre, dinanzi al giudice dell'ottemperanza, reclamo, che è depositato, previa notifica ai controinteressati, nel termine di sessanta giorni. Gli atti emanati dal giudice dell'ottemperanza o dal suo ausiliario sono impugnabili dai terzi estranei al giudicato ai sensi dell'articolo 29, con il rito ordinario (3).

7. Nel caso di ricorso ai sensi del comma 5 dell'articolo 112, il giudice fornisce chiarimenti in ordine alle modalità di ottemperanza, anche su richiesta del commissario.

8. Le disposizioni di cui al presente Titolo si applicano anche alle impugnazioni avverso i provvedimenti giurisdizionali adottati dal giudice dell'ottemperanza.

9. I termini per la proposizione delle impugnazioni sono quelli previsti nel Libro III.

(1) Comma sostituito dall'[articolo 1, comma 1, lettera dd), numero 1), del D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 195](#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=1804615&idUnitaDoc=5597810&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Normativa).

(2) Lettera modificata dall'[articolo 1, comma 781, lettera a), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208](#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=4845525&idUnitaDoc=28768709&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Normativa).

(3) Comma sostituito dall'[articolo 1, comma 1, lettera dd), numero 2), del D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 195](#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=1804615&idUnitaDoc=5597810&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Normativa).